



SETTORE 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – CENTRALE APPALTI
SERVIZIO CENTRALE APPALTI

DIRETTORE AVV. GIUSEPPE RAGADALI

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI COMO Via Vittorio Emanuele II,
n.97 - 22100 COMO - www.comune.como.it - OPERE PUBBLICHE - Tel. 031/2521 -
pec: comune.como@comune.pec.como.it**

ID Sintel: 167182820

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ED ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI, OLTRE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI AL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI DETTI IMPIANTI - PERIODO 2023-2026. CIG 9609300537

RIFERIMENTI DI PROCEDURA:

Procedura di affidamento: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016

Tipologia: Appalto di servizi

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. B) del D.lgs. 50/2016.

RUP ex art. 31 d.lgs. 50/2016: Arch. Maurizio Ostini

RUP di gara: Avv. Giuseppe Ragadali

Termine perentorio per la presentazione delle offerte: 27/04/2023, ore 12:00

Seduta di apertura buste amministrative: 27/04/2023, ore 14:30

Luogo seduta: Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 - Settore Direzione Organizzazione e Risorse Umane- Centrale Appalti

Determinazione a contrarre: R.G. 464 del 27.02.2023 e R.G. 664 del 16.03.2023

Determinazione indizione di gara: R.G. 734 del 24.03.2023

CIG: 9609300537

CPV: 50750000-7 servizi di manutenzione di ascensori

Sopralluogo: Non richiesto

Contributo ANAC a carico dell'Operatore Economico in base alla delibera di autofinanziamento ANAC n. 621/2022: 20,00 Euro;

Clausola compromissoria: ai sensi dell'art. 209 comma 2 D.lgs. 50/2016 si fa presente che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Clausola sociale: al presente appalto non si applicherà la clausola sociale per assenza del gestore



uscente

Clausola di revisione dei prezzi: Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Appaltatore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Il bando di gara verrà pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- sulla Piattaforma Sintel – Aria S.p.A Lombardia;
- sull'Osservatorio Contratti Pubblici Regione Lombardia;
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1.1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;

Allegato 1 Relazione generale;

Allegato 2 Capitolato Speciale - Parte Generale;

Allegato 3 Capitolato Speciale - Norme tecniche;

Allegato 4 Computo metrico estimativo;

Allegato 5 Schema contratto;

Allegato 6 Schema lettera commerciale per contratti attuativi interventi di manutenzione straordinaria;

Allegato 7 Elenco prezzi;

Allegato 8 Modello informativa procedura affidamento LSF;

1.2) Bando di gara;

1.3) Disciplinare di gara e relativi allegati

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL www.ariaspa.it e sul Profilo del Committente del Comune di Como reperibile al seguente indirizzo Internet: <http://trasparenza.comune.como.it/listabandi/index/anno/2023> mediante inserimento nel campo "FILTRA" del CIG 9609300537.



2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare *esclusivamente* tramite la piattaforma SINTEL, sez. “Comunicazioni di procedura”, almeno **dieci giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Inoltre entro il medesimo termine i quesiti di interesse generale e relative risposte verranno pubblicate in forma anonima tramite piattaforma SINTEL, sez. “Documentazione di gara”.

Non sono ammessi né rilasciati chiarimenti telefonici o in altre forme di comunicazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono invitati a consultare periodicamente la piattaforma SINTEL per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara d’appalto, per visionare i quesiti e le risposte e ogni altra informazione riguardante la procedura di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante ed operatori economici, con particolare riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, avvengono esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL, sez. “Comunicazioni di procedura”.

ATTENZIONE – non saranno prese in considerazioni comunicazioni né riscontrate, richieste di chiarimenti effettuate con qualsiasi altro canale o mezzo.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di manutenzione programmata ordinaria e sistematica degli impianti elevatori ed ascensori degli edifici comunali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento in servizio di detti impianti anni 2023-2026.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’intervento non si presta alla suddivisione in lotti funzionali.

Il valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad **€ 293.333,33** oltre IVA nei limiti di legge, così come meglio specificato:



		IMPORTO
1	Servizio di manutenzione ordinaria	€ 200.000,00
2	Di cui Oneri sicurezza Manutenzione Ordinaria non soggetti a ribasso	€ 7.926,00
3	Servizio di Manutenzione Straordinaria (eventuale – accordo quadro)	€ 60.000,00
4	Proroga del servizio di manutenzione ordinaria (eventuale)	€ 32.666,66
5	Di cui Oneri sicurezza proroga servizio di manutenzione ordinaria non soggetti a ribasso	€ 666,67
6	VALORE DELL'APPALTO al netto dell'IVA ex art. 35 Codice (Voci 1+2+3+4+5)	€ 293.333,33
7	VALORE APPALTO A BASE DI GARA (voci 1 – 2)	€ 192.074,00

Si precisa che il servizio di manutenzione straordinaria (eventuale) è gestito in forma di Accordo Quadro. Pertanto, trattandosi di Accordo Quadro, gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera sono pari a € 0 ai fini della procedura. Tali importi verranno quantificati nei singoli contratti attuativi. L'appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio.

Per il servizio di manutenzione ordinaria è previsto un eventuale periodo di proroga tecnica di 6 mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 pari ad € 32.666,66 oltre IVA.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 mediante predisposizione del progetto relativo al contratto attuativo ed approvazione dello stesso, oppure mediante emissione di ordine di servizio/lavoro.

4. DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONI

La durata dell'appalto è fissata per il tempo corrispondente a tre anni con decorrenza dalla data della consegna del servizio, ancorché anticipata.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il servizio di manutenzione ordinaria per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi alle medesime condizioni contrattuali vigenti (proroga tecnica).

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 e che risultino in possesso dei requisiti sotto indicati.

I requisiti dovranno essere dichiarati mediante la presentazione del DGUE.



6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Come previsto dalla Delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario verrà espletata secondo le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico finanziario verrà inviata, mediante la piattaforma SINTEL, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

Le dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del medesimo D.P.R. 445/2000.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione nel registro della CCIAA per attività o oggetto sociale coincidente con l'oggetto della presente procedura.

7.2 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 50/2016

1) SERVIZI ANALOGHI

Il concorrente deve aver eseguito, con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del termine per presentare l'offerta due servizi analoghi di importo ciascuno almeno pari ad € 80.000,00 in favore di enti



pubblici o privati.

Il predetto requisito può essere soddisfatto anche facendo valere un unico servizio di punta svolto nel suddetto triennio di importo almeno pari ad € 160.000,00.

Il concorrente dovrà dichiarare all'apposito punto 1b) della sezione C, parte IV del DGUE l'importo complessivo, la data di inizio e di ultimazione del servizio dichiarato (ove concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta) e i destinatari pubblici o privati del servizio.

Nel caso in cui lo svolgimento di detti servizi ricada solo parzialmente all'interno del triennio sopra indicato, il concorrente dovrà altresì indicare la quota parte dell'importo utilmente valutabile rispetto all'ammontare complessivo del servizio, ossia l'ammontare corrispondente alla durata della parte di servizio svolto nel triennio considerato.

Comprova del requisito: il concorrente potrà fornire, in sede di comprova, originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente o dal privato con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

2) ORGANICO

b) ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.lgs. 50/2016, il concorrente deve avere in organico almeno 3 dipendenti in possesso del Patentino Prefettizio di abilitazione manutenzione ascensori e montacarichi ai sensi del DPR 162/99 ed s.m.i. art. 15 comma 1 e della Legge 20/11/2017 n.167 art. 23 comma 1, e dovrà dichiarare all'apposito punto 1b) della sezione C, parte IV del DGUE le generalità dei suddetti dipendenti muniti di patentino incaricati della prestazione.

3) LAVORI

Per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria il concorrente deve possedere la qualificazione nella categoria OS4 classifica I. Detto requisito può essere soddisfatto mediante i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 da dichiarare nella parte IV lett. c) punto 13 del DGUE, oppure, in alternativa, mediante attestazione da dichiarare nella parte IV lett. c) punto 13 del DGUE, del possesso della relativa qualificazione SOA.

7.3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione



di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale ed il requisito di idonei (iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; iscrizione in albi) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità e tecnica professionale:

a) servizi analoghi: l'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale nel suo complesso. Nell'ipotesi di raggruppamento verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue il contratto in misura prevalente.

Nel caso del solo servizio di punta, il requisito deve essere posseduto per intero dall'impresa che esegue il contratto in misura prevalente;

b) organico e qualificazione SOA i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.



7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale (Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) devono essere posseduti dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale debbono essere posseduti in termini conformi a quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. 50/2016, fermo restando che il requisito di capacità tecnica e professionale riferito al servizio di punta non frazionabile deve essere posseduto da un unico soggetto. Nel caso in cui siano fatti valere due servizi, ciascuno di questi, in quanto non frazionabile, deve essere posseduto da un unico soggetto.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) ed art. 87 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale afferente al servizio di punta non frazionabile, non è ammesso l'avvalimento frazionato limitato ad una quota percentuale dell'importo del servizio, in quanto trattandosi di servizio di punta detto requisito deve essere necessariamente soddisfatto da un singolo soggetto ausiliario come chiarito in giurisprudenza (*ex multis* C.d.S. 2019 n. 284 e 2020 n. 5186).

Nel caso siano fatti valere due servizi di punta è ammesso l'avvalimento plurimo a condizione che detto avvalimento non sia limitato ad una quota percentuale dell'importo di ciascun servizio.

In caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche l'impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (all. B) e l'all. C "dichiarazioni integrative" nelle parti di competenza.

L'operatore economico (impresa ausiliaria) dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente (avvalente) e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato B.1), allegando anche il contratto con l'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di



avvalimento dovrà essere digitalmente sottoscritto dal soggetto avvalente e dall'ausiliario ovvero, in alternativa, essere comunque munito di data certa a pena di esclusione.

Il concorrente allega, altresì, il Patto di Integrità (Allegato D) sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, come da modello contenuto nella documentazione amministrativa degli atti di gara.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta nell'apposita sezione del DGUE le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:



- una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del servizio biennale oggetto di affidamento al netto dell'IVA pari a 434.004,48 Euro, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice e precisamente:

- una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è rilasciata, a scelta del concorrente mediante:

- cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento presso la Tesoreria Comunale (INTESA SAN PAOLO SPA filiale di Como Piazza Cavour, n. 15- IBAN IT59D0306910910100000046039);

In tal caso dovrà essere prodotta in formato digitale informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa il concorrente può presentare una scansione di copia su supporto cartaceo della ricevuta di deposito, sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta;

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:



DIRETTORE AVV. GIUSEPPE RAGADALI

-
- contenere espressa menzione dell’oggetto dell’appalto e del soggetto garantito;
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - essere conforme agli schemi-tipo adottati con Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico e se del caso dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
 - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
 - prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - riportare l’autentica della sottoscrizione;
 - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione appaltante;
 - essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.



L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante



consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Aria S.p.A. Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it

Pertanto, poiché l'intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi in piattaforma SINTEL e qualificarsi per il Comune di Como.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Como in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio sopra indicato. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- una busta telematica contenente l'offerta economica.**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA SPA <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il suddetto termine perentorio, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.



DIRETTORE AVV. GIUSEPPE RAGADALI

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai “log” del sistema. I concorrenti esonerano la SA e ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, **entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta fissato per il giorno 27/04/2023, ore 12:00**, pena l’esclusione,

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

Ai sensi dell’articolo 58 – comma 5 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante trasmette a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento sul sistema informatico dell’offerta stessa attraverso la funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e



90 del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito indicato:

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla procedura di gara, in bollo, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'**allegato A**, sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa individuale, dal legale rappresentante
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall' operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall' operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle



forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna degli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del contributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero il bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui il concorrente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, dovrà allegare nel medesimo campo, in alternativa, una propria dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento.

15.2 DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E SPECIALE MEDIANTE LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
– **DGUE da compilarsi** utilizzando preferibilmente il modello in formato elettronico (**allegato B**) sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile di tutti i soggetti indicati all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente può alternativamente compilare il modello DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13/11/2014 di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 od avvalimento, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se



l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria;

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni integrative contenute nel modello di cui **all'allegato C**, sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 od avvalimento, Il modello “dichiarazioni integrative” All C), deve essere compilato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria.

15.4 PATTO DI INTEGRITA' (ALLEGATO D) Il concorrente dovrà allegare all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa il patto di integrità (ALLEGATO D) obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente in forma digitale.

Ai sensi dell'art. 83 bis D.Lgs. 159/2011 si fa presente che il mancato rispetto del patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, od avvalimento, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria;

15.5 PASSOE

Come previsto dalla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere



generale e speciale avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante Fascicolo Virtuale (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

In aggiunta, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti il PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c) del Codice, il PASSOE deve riportare il consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori, in caso di avvalimento anche le imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. B) della delibera ANAC n. 464 del 27/7/2022, "Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine perentorio a tal fine assegnato" salvo malfunzionamento della relativa piattaforma.

15.6. GARANZIA PROVVISORIA

Garanzia provvisoria costituita nelle forme e con le caratteristiche sopra indicate.

Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice devono allegare: copia scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.7. RICEVUTA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (Euro 16,00);

15.8 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

15.9 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Il concorrente in forma associata deve produrre le seguenti documentazioni e dichiarazioni, da rendersi mediante compilazione dell'allegato B.1), sottoscritte secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- **dichiarazione da rendersi nel modulo B.1 in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la quota o tipologia di prestazione assunta che sarà eseguita dai singoli operatori in caso di raggruppamento.**

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto



designato quale capofila.

- dichiarazione da rendersi nel modulo B.1 in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la quota o tipologia di prestazione assunta che sarà eseguita dai singoli operatori in caso di raggruppamento.
- **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
- dichiarazione da rendere nel modulo B1 attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti/consorziati;
 - c. dichiarazione da rendersi nel modulo B.1 in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la quota o tipologia di prestazione assunta che sarà eseguita dai singoli operatori in caso di raggruppamento.
- d. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre da rendere nel modulo B1;
 - dichiarazione da rendersi nel modulo B.1 in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la quota o tipologia di prestazione assunta che sarà eseguita dai singoli operatori in caso di raggruppamento.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
 - dichiarazione da rendersi nel modulo B.1 in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la quota o tipologia di prestazione assunta che sarà eseguita dai singoli operatori in caso di raggruppamento.



- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete da rendere nel modulo B.1, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota o tipologia di prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale di ribasso, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).



Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza.

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di d'asta.

Si specifica che la percentuale di ribasso offerta per il servizio di manutenzione ordinaria sarà applicata anche al servizio di manutenzione straordinaria (eventuale).

Deve, altresì, essere inserita nell'apposito campo “**CCNL applicato**” una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il CCNL applicato al fine della verifica, prima dell'aggiudicazione, del rispetto dei minimi salariali retributivi ex art. 97, co. 5, lett. d).

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA. APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La prima seduta di gara avrà luogo attraverso la piattaforma **Sintel il giorno 27/04/2023 alle ore 14:30** presso la sede del Comune di Como, Settore Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite Sintel “Comunicazioni procedura”. Con la stessa modalità saranno comunicate ai concorrenti le sedute successive due giorni prima della data fissata.

In adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale (TAR Napoli, n. 957/2020; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV n. 793/2018; Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370, TAR Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665; TAR Puglia Bari, Sez. III n. 1112/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016 n. 4050), le sedute dedicate alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, all'apertura dell'offerta tecnica ed all'apertura delle offerte economiche non sono pubbliche, in quanto nelle gare telematiche svolte ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte in seduta pubblica, atteso che le gare telematiche, garantendo la tracciabilità di tutte le fasi, l'inviolabilità delle buste elettroniche e l'incorruibilità e l'immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurano l'integrità della documentazione e la piena tracciabilità di ogni operazione.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la regolare ricezione delle offerte presentate.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;



d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, co. 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In successiva seduta, comunicata agli operatori economici per mezzo della funzionalità “comunicazioni procedura” sulla piattaforma Sintel di ARIA SPA <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> nell’interfaccia “dettaglio” della presente procedura, si procederà all’apertura delle buste economiche.

La stazione appaltante procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 2 bis d.lgs. 50/2016 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis d.lgs. 50/2016.

Si fa presente che ai fini del calcolo della soglia di anomalia verrà presa in considerazione l’offerta presentata sino ad un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola.

All’esito delle operazioni di cui sopra verrà redatta apposita graduatoria che verrà comunicata tramite Sintel mediante apposito avviso a tutti gli offerenti. Si fa presente che la graduatoria ha carattere provvisorio in quanto subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti nonché alla verifica di competenza del Rup.

Si evidenzia che, esaurite le predette verifiche, restano comunque ferme le prerogative del Rup in ordine a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui in prossimità della data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta per ulteriori 6 mesi.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti primi classificati in graduatoria ottengano lo stesso punteggio si applicherà quanto previsto dall’art. 77 R.D. 827/1924 e verrà pertanto convocata apposita seduta pubblica in cui i concorrenti ex aequo saranno invitati a presentare rilanci al rialzo sul ribasso offerto. L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha offerto il maggior rialzo. Nel caso di mancata partecipazione alla seduta dei predetti concorrenti o mancata presentazione di rilanci o presentazione di



rilanci uguali, si procederà nella stessa seduta all’aggiudicazione mediante sorteggio limitato, in caso di rialzi uguali, ai soli concorrenti offerenti il rialzo. L’aggiudicazione al concorrente sorteggiato avverrà alle condizioni risultanti dal rialzo offerto, in caso di rialzi uguali.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E DEL COSTO DELLA MANODOPERA.

1) Verifica anomalia

Ai sensi dell’art. 97, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di verifica dell’anomalia, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

2) Verifica costo della manodopera

In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, co. 10, prima dell’aggiudicazione, il RUP procede alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi ex art. 97, co. 5, lett. d), a prescindere dalla valutazione dell’anomalia dell’offerta (cfr. TAR Lombardia – Milano n. 1067 del 13/5/2019). A tal proposito il concorrente dovrà dichiarare in sede di offerta il CCNL applicato (**dichiarazione da inserire in busta economica**).

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L’affidamento a favore del miglior offerente individuato con la procedura di cui al presente disciplinare avverrà con determinazione dirigenziale.

Il soggetto aggiudicatario sarà sottoposto alla verifica di tutti i requisiti di cui all’art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l’appalto**.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di



cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 3, co. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 si procede alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria.

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta entro i termini fissati dalla S.A.:

- **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice;
- **polizza di responsabilità civile** conforme alle specifiche prescrizioni di cui all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -



ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concorrente ha l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (a norma art. 54 D.Lgs. 165/2001 modificato art.1 L.190/2012) approvato dal Comune di Como con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 aprile 2014.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personalini (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è la società SI.net Servizi Informatici s.r.l. con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 46, email rdp@comune.como.it referente dott. Paolo Tiberi.

Allegati:

- Allegato A - Istanza di partecipazione
- Allegato B - Documento di gara unico europeo (DGUE)
- Allegato B. 1 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, co. 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Allegato B. 2 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Allegato C - Dichiarazioni integrative
- Allegato D - Patto d'integrità

Il Direttore
Avv. Giuseppe Ragadali

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.